



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 26 gennaio 2015 n.6

(Ratifica Decreto Delegato 20 novembre 2014 n.189)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 20 novembre 2014 n.189 – “Statuto della società “Techno Science Park San Marino – Italia S.p.A.”” - promulgato:

Visto l'articolo 68, comma 4, della Legge 20 dicembre 2013 n.174;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.31 adottata nella seduta dell'11 novembre 2014;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 gennaio 2015;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.9 del 20 gennaio 2015;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 20 novembre 2014 n.189 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

STATUTO DELLA SOCIETÀ “TECHNO SCIENCE PARK SAN MARINO – ITALIA S.P.A.”

Art. 1

(Costituzione)

1. È costituita una società per azioni denominata "Techno Science Park San Marino – Italia S.p.A", brevemente anche “Techno Science Park S.p.A”.

Art. 2

(Sede sociale)

1. La società ha sede sociale nella Repubblica di San Marino, in Strada Rovereta 6 – Falciano.
2. La sede sociale potrà essere trasferita dall'Assemblea dei soci, in luogo diverso da quello di cui al primo comma, ma sempre nella stessa Repubblica di San Marino. L'Assemblea avrà altresì facoltà di istituire, trasferire o sopprimere, a San Marino e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze e agenzie, con propria deliberazione.
3. Il domicilio legale dei soci, degli Amministratori, dei Sindaci revisori, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.

Art. 3
(Durata)

1. La società ha durata fino al trentuno dicembre duemilasessantaquattro e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata alla scadenza del termine con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, salvo scioglimento anticipato nei casi previsti dalla vigente disciplina.

Art. 4
(Oggetto sociale)

1. La società promuove, realizza, gestisce e sviluppa un Parco Scientifico e Tecnologico che faciliterà la cooperazione prioritaria tra i sistemi d'impresa, della ricerca e dei servizi sammarinesi e quelli italiani ma con una forte propensione ad estendere tale cooperazione con sistemi internazionali ed ha per oggetto lo svolgimento di attività rivolte a:

- realizzare fini sociali in termini di crescita economica, occupazione di lungo periodo, nuova cultura imprenditoriale e dell'innovazione, di incremento delle attività di ricerca anche finalizzate ad accrescere la qualità della vita dei territori coinvolti;
- contribuire allo sviluppo di una nuova economia che usi l'innovazione come motore per la crescita di competitività della Repubblica di San Marino e dei territori limitrofi della Repubblica italiana.

2. In particolare, la società svolgerà attività finalizzate a:

- a) stimolare la creazione e lo sviluppo di nuova impresa ad alto contenuto tecnologico attraverso strumenti, servizi e processi che, in gran parte, sono configurabili come incubazione ed accelerazione;
- b) favorire lo sviluppo di aggregazioni e di rapporti di collaborazione tra PMI hi-tech, tra queste e gli organismi di ricerca e la Pubblica Amministrazione attraverso azioni di sostegno al trasferimento tecnologico e all'integrazione tra diversi soggetti;
- c) supportare la crescita di competitività nei settori tradizionali dei territori, attraverso nuovi strumenti, prodotti e servizi tecnologici ed organizzativi;
- d) attrarre nuovi investimenti anche di carattere internazionale, attraverso la disponibilità di piattaforme di carattere tecnologico dei PST ed incubatori d'impresa;
- e) svolgere un ruolo di impulso per l'adozione di agevolazioni finanziarie, fiscali, semplificazioni procedurali e servizi di supporto alle imprese;
- f) facilitare la nascita di strumenti finanziari, fondi di capitale di rischio in grado di stimolare e supportare la nascita e sviluppo di nuovi progetti di impresa in settori con elevato potenziale di crescita;
- g) favorire la diffusione della conoscenza e l'utilizzazione delle tecnologie innovative, attraverso l'aggregazione di offerta di prodotti e servizi tecnologicamente avanzati ed azioni integrate di promozione, marketing e commercializzazione degli stessi sul mercato;
- h) *Punto soppresso*;
- i) garantire una corretta gestione del Parco, orientare le iniziative imprenditoriali, le attività di servizio ed ogni altra attività della società secondo il principio di economia ed efficienza;
- j) ampliare la propria base societaria, al fine di garantire il consolidamento ed il rafforzamento del Parco attraverso il coinvolgimento e la costruzione di azioni convergenti da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati;
- k) compiere, nei limiti previsti dalle normative vigenti, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari; negoziare finanziamenti; contrarre mutui; assumere quote o partecipazioni azionarie in altre società, imprese, associazioni di diritto sammarinese e/o straniero, aventi scopo o scopi affini, analoghi o connessi al proprio;
- l) effettuare tutte le operazioni che saranno ritenute di volta in volta utili e necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

3. La società potrà promuovere e pubblicizzare la propria attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi direttamente o a mezzo terzi.
4. Il Parco avrà una dimensione e funzione di aggregazione tecnologica multisettoriale anche al fine di sviluppare l'intreccio cooperativo e la cooperazione tra sistemi di impresa e Centri di competenza tecnologica.

Art.5

(Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è determinato in euro 77.000,00 (settantasettemila/00) suddiviso in un numero di 77 (settantasette) azioni ordinarie nominative del valore nominale di euro 1.000,00 (mille/00) cadauna, che possono essere rappresentate in certificati unitari o multipli. Ogni azione dà diritto a 1 (uno) voto ed è indivisibile.
2. Tutti i conferimenti devono essere effettuati in denaro e versati entro i sessanta giorni liberi successivi alla data di iscrizione nel Registro delle società .
3. L'avvenuto versamento dei conferimenti deve essere attestato da una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante, anche attraverso un'autocertificazione fatta con le forme previste dalle vigenti disposizioni, da depositarsi entro trenta giorni presso la Cancelleria del Tribunale a cura degli amministratori.
4. A carico dei soci in ritardo con i versamenti decorre l'interesse annuo nella misura del tasso legale fermi restando i disposti previsti da legge.
5. La società può emettere azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.
6. Le azioni sono totalmente detenute dall'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino. In un momento successivo alla costituzione è consentito l'acquisto di azioni da parte di "Altri soci" che consentano di concorrere al raggiungimento delle finalità sociali. In ogni caso la partecipazione dell'Ecc.ma Camera non potrà essere inferiore al 52% del capitale sociale.
7. Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, anche mediante emissione di azioni conferenti diritti diversi da quelli conferiti dalle azioni già emesse. In caso di aumento di capitale le nuove azioni dovranno essere offerte in opzione ai soci, in proporzione alle azioni da essi possedute, con le modalità definite dall'Assemblea che delibera l'aumento di capitale.
8. La società può emettere obbligazioni a norma di legge. Le condizioni di emissione sono determinate dall'Assemblea Straordinaria.

Art. 6

(Circolazione delle azioni)

1. Il trasferimento delle azioni e di ogni altro diritto reale su di esse, nonché il trasferimento dei diritti di opzione spettanti in relazione alle azioni di nuova emissione sono subordinati al diritto di prelazione.
2. Ove uno dei soci intenda cedere in tutto o in parte le azioni di cui è titolare, ne informerà l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione delle azioni da alienare, del corrispettivo richiesto, delle condizioni e delle modalità dell'alienazione. Il Presidente, entro il termine di 5 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, provvederà a darne informazione agli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. La prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione percentuale alle azioni possedute, sull'intero pacchetto azionario in vendita.
4. Il socio interessato potrà comunicare – entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al cedente e spedita per conoscenza agli altri soci ed al consiglio di amministrazione – di voler esercitare la

prelazione per l'azione di sua spettanza, precisando altresì se e quante azioni intende acquistare in caso di rinuncia di altri soci. Il socio che non ha comunicato nel termine di voler esercitare la prelazione è considerato rinunciante.

5. Qualora i soci non esercitassero la prelazione su tutte le azioni poste in vendita, il socio offerente potrà alienare a terzi le altre azioni, sempre nel rispetto del controllo maggioritario dell'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino.

6. In tale ipotesi, il socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare la propria intenzione all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione, al quale deve illustrare l'entità di quanto è oggetto di alienazione, il corrispettivo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

7. Entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, successivamente alla propria delibera da adottarsi con le maggioranze previste dal presente statuto, deve comunicare al socio alienante e al terzo potenziale avente causa la propria decisione in merito al gradimento; se il gradimento non viene concesso, occorre precisare la motivazione.

8. Qualora l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione non si esprima entro il suddetto termine, il gradimento si intende concesso.

9. Il gradimento può essere negato qualora la persona ricevente le azioni non risponda alle caratteristiche fondamentali della compagine dei soci in considerazione dell'attività sociale.

10. In tal caso l'Amministratore Unico o il Consiglio d'Amministrazione, d'intesa con l'azionista interessato, deve collocare le azioni, alle medesime condizioni e per lo stesso corrispettivo, entro novanta giorni dalla comunicazione del negato gradimento presso gli altri soci oppure presso terzi graditi disponibili al trasferimento.

11. Qualora il trasferimento delle azioni non venga effettuato nel termine previsto dallo statuto, il socio può liberamente trasferire le proprie azioni al soggetto e con le modalità indicate nella comunicazione con cui ha richiesto il gradimento oppure può recedere dalla società.

Art. 7 *(Assemblea)*

1. L'Assemblea dei soci è l'Organo deliberativo della società. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

2. L'Assemblea è costituita dai soci in persona dei legali rappresentanti pro tempore o da loro delegati.

3. Ogni socio che abbia diritto a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare, previa delega scritta, da altri, anche non soci, osservando in ogni caso le disposizioni di legge vigenti in materia.

4. Il diritto di intervento alle riunioni è esteso a tutti i soci che risultino iscritti nel Libro soci almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea.

5. Gli Amministratori, i Sindaci revisori, società di revisione ed i dipendenti della società non possono rappresentare soci in Assemblea.

6. L'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci revisori o la società di revisione partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.

7. Ad ogni socio spetta un voto per ogni azione posseduta. Il diritto di voto non può essere esercitato dai soci che, per conto proprio o di terzi, abbiano un interesse in conflitto con quello della società.

8. L'Assemblea, ad eccezione di quella indetta per la discussione del bilancio di esercizio per la cui convocazione è sempre necessario il rispetto delle formalità previste all'articolo 9, si reputa comunque regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono presenti l'Amministratore Unico o tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci, anche se non è stata effettuata la formalità della convocazione, purché non sorgano opposizioni alla trattazione degli argomenti.

9. Le deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti, dissenzienti o incapaci.
10. Una volta constatata la regolarità della costituzione dell'Assemblea, né la costituzione medesima, né la validità delle deliberazioni potranno essere infirmate da astensioni dal voto o da allontanamenti di intervenuti che, per qualsiasi motivo, si verificassero nel corso dell'adunanza.
11. Alla rappresentanza dell'Ecc.ma Camera in Assemblea sono demandati i Sindaci di Governo. All'Assemblea partecipa altresì il Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato ed il Commercio o, in caso di assenza o impedimento, altro membro del Congresso di Stato appositamente delegato.

Art. 8

(Convocazione dell'assemblea e validità delle deliberazioni)

1. Le assemblee ordinarie e straordinarie, in prima e seconda convocazione, sono convocate dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico o da chi ne fa le veci, presso la sede sociale o altrove, purché nell'ambito del territorio della Repubblica di San Marino.
2. La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata ai soci, all'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, presso il domicilio almeno otto giorni prima della data della riunione. La convocazione potrà avvenire anche tramite idonei strumenti quali fax o strumenti telematici.
3. Nell'avviso devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della prima e seconda convocazione e l'elenco completo degli argomenti posti all'ordine del giorno. La seconda convocazione può essere fatta nello stesso giorno della prima o al massimo entro sette giorni da quello della prima convocazione.
4. L'Assemblea viene convocata quando l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico o chi ne fa le veci lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all'anno entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
5. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di un socio o di un gruppo di soci che rappresentino almeno 1/5 del capitale sociale.
6. Qualora gli Amministratori non provvedano alla convocazione dell'Assemblea entro i 15 giorni successivi alla domanda, ciascun socio può chiedere al Commissario della Legge di disporre la convocazione dell'Assemblea stessa e di designare la persona che deve presiederla.
7. Conformemente alle prescrizioni di legge, l'Assemblea può essere altresì convocata dal Collegio Sindacale in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli Amministratori ovvero, previa comunicazione agli Amministratori, qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità.
8. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o da chi ne fa le veci. In sua mancanza l'Assemblea nominerà un Presidente fra gli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario scelto anche fra i non soci.
9. Spetta al Presidente dell'Assemblea o da chi ne fa le veci constatare il diritto di intervento, anche per delega; accertare se l'Assemblea è regolarmente costituita; verificare se sussiste il numero legale per deliberare ed infine dirigere e regolare la discussione nonché stabilire le modalità di voto.
Ogni deliberazione relativa agli argomenti non indicati nell'ordine del giorno è impugnabile, salvo che la stessa deliberazione non sia stata adottata con il voto favorevole dell'intero capitale sociale.
10. Tutte le deliberazioni devono risultare da un verbale che, se non è redatto da un notaio, deve essere sottoscritto da tutti i soci presenti.
11. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale e delibera a maggioranza. In

seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera validamente sugli oggetti indicati nell'ordine del giorno della prima, con la presenza di almeno il 55% del capitale sociale presente e rappresentato e sempre a maggioranza dei presenti.

12. Ai fini del computo, la maggioranza è riferita al numero delle azioni rappresentate nella votazione.

13. L'Assemblea Straordinaria in ogni grado di convocazione si costituisce e delibera con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 78% del capitale sociale.

14. Le deliberazioni si prendono a maggioranza. Ai fini del computo, la maggioranza è riferita al numero delle azioni rappresentate nella votazione.

15. Le votazioni riguardanti persone possono essere adottate con scrutinio segreto qualora ciò sia richiesto da tanti soci che rappresentino almeno il 24% del capitale sociale.

Art. 9

(Competenze)

1. L'Assemblea Ordinaria ha competenza in materia di:

- a) approvazione del bilancio annuale entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- b) nomina e revoca degli Amministratori, dei Sindaci e della società di revisione contabile;
- c) discussione e deliberazione su ogni altro oggetto attinente alla gestione della società.

2. L'Assemblea Straordinaria ha competenza in materia di:

- a) aumento o diminuzione del capitale sociale;
- b) trasformazione, scissione, fusione e liquidazione;
- c) determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- d) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci, dei revisori e della società di revisione se nominati;
- e) acquisto, permuta, conferimento e vendita a terzi di beni immobili di proprietà della società solo a seguito dell'esercizio di diritto di prelazione da parte della Ecc.ma Camera, compreso anche il rilascio di fidejussioni;
- f) costituzione, surroga, postergazione, cancellazione e rinuncia ad ipoteche sui beni immobili della società nonché trascrizioni ed annotamenti di ogni genere e specie;
- g) nomina, revoca e poteri del liquidatore;
- h) emissione di obbligazioni;
- i) tutti quegli atti che per legge non possa fare altri che l'Assemblea straordinaria.

Art. 10

(Amministratori)

1. La società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri anche non soci.

2. L'Amministratore Unico dura in carica tre esercizi sociali, è rieleggibile ed ha tutti i poteri spettanti al Consiglio ed al suo Presidente.

3. La nomina dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e la designazione del suo Presidente sono di competenza dell'Assemblea. La prima nomina viene fatta con l'atto costitutivo.

4. L'Amministratore Unico e i membri del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra soggetti di comprovata esperienza e professionalità, nei settori di competenza e in possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti. Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla Legge sulle società.

5. Ciascuna candidatura deve essere supportata da dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura stessa e attestano, sotto la loro responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

6. Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, può eleggere anche un Vice Presidente che lo sostituisca in caso di assenza od impedimento. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente, la presidenza è assunta dall'Amministratore più anziano di età.
7. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri ovvero ad uno o più amministratori delegati al quale può essere affidata anche la firma sociale per gli atti rientranti nelle attribuzioni delegate. In ogni caso la delega non può estendersi alle attribuzioni relative alla redazione del bilancio e agli adempimenti in caso di riduzione del capitale sociale per perdite.
8. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili fino ad un massimo di 2 mandati.
9. L'Amministratore Unico e i membri del Consiglio di Amministrazione scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato e restano in carica fino alla nomina del nuovo Amministratore Unico o dei nuovi membri.
10. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine dell'incarico ha effetto dal momento in cui l'organo di amministrazione è stato ricostituito.
11. Gli Amministratori possono essere revocati dall'Assemblea Ordinaria anche prima della scadenza del mandato, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.
12. Gli Amministratori possono rinunciare al loro ufficio dandone comunicazione scritta agli altri amministratori, o, in difetto, all'organo sindacale, se nominato, o ai soci.
13. Qualora nel corso dell'esercizio venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono immediatamente convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
14. Qualora venissero a mancare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico.
15. L'Amministratore Unico o il Consiglio di nuova elezione, qualora risulti nominata e abbia validamente accettato almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio stesso, provvederà alla convocazione dell'Assemblea. In caso contrario alla convocazione dell'Assemblea provvederà l'Amministratore Unico o il Consiglio cessato che resterà in carica in regime di prorogatio sino alla costituzione del nuovo organo amministrativo.
16. Il compenso dell'Amministratore Unico o dei membri del Consiglio di Amministrazione sarà fissato annualmente dall'Assemblea; ad essi spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e la stipula di adeguate polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dalle loro attività a carico.
17. Al Consiglio di Amministrazione spetta la determinazione, nei limiti dell'importo complessivo deliberato dall'Assemblea, della remunerazione del Presidente.

Art. 11

(Convocazione del Consiglio d'Amministrazione e validità delle deliberazioni)

1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne sia fatta domanda dalla maggioranza degli Amministratori o dei Sindaci.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante lettera raccomandata oppure anche tramite fax o posta elettronica almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, che deve pervenire al domicilio dei membri del Consiglio stesso almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, salvo caso di urgenza in cui sarà sufficiente il preavviso di un giorno.
3. L'invito conterrà l'ordine del giorno delle materie da trattarsi.
4. Il Consiglio potrà anche riunirsi con modalità audio/video conferenza, se il verbale è redatto da notaio, purché il presidente ed il segretario estensore si trovino nella Repubblica di San Marino, a ciascuno dei partecipanti sia permesso di identificare gli altri, intervenendo in tempo reale nella

discussione e a ciascuno dei partecipanti sia consentito visionare, ricevere e trasmettere documentazione riguardante la riunione.

5. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza almeno della maggioranza dei suoi membri in carica. Le sedute sono valide anche senza l'adempimento delle prescritte formalità quando sono presenti tutti i Consiglieri e i membri del Collegio Sindacale. Non sono ammesse procure. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità di voto prevarrà il voto di chi presiede. Le deliberazioni riguardanti persone possono essere adottate a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta almeno un consigliere.

6. I membri del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a segnalare eventuali conflitti di interesse in relazione agli argomenti in discussione. Qualora sia rilevata una posizione di conflitto d'interesse per un membro del Consiglio di Amministrazione questi è tenuto ad astenersi dalla discussione e dal voto. L'astensione viene verbalizzata. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione possono partecipare i Sindaci, cui si applica il medesimo dovere di astensione in caso di conflitto di interesse.

7. Le deliberazioni devono risultare da un verbale redatto e sottoscritto dal Presidente e dal segretario estensore.

Art. 12

(Competenze dell'organo amministrativo)

1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società per il compimento di atti necessari o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, con le limitazioni che gli sono poste espressamente dalla legge e dal presente statuto.

2. L'organo amministrativo ha, tra le altre, la competenza di:

- a) attribuzione delle deleghe di funzioni al Presidente e al Comitato esecutivo e all'Amministratore delegato, previa deliberazione dell'Assemblea straordinaria nel caso vi sia un Consiglio di Amministrazione;
- b) predisposizione del bilancio annuale e del programma operativo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- c) convocare l'Assemblea dei soci.

3. La delega di cui alla lettera a) non può estendersi alle attribuzioni relative alla redazione del bilancio e agli adempimenti in caso di riduzione del capitale sociale per perdite. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità con cui le decisioni assunte dai delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio stesso.

4. Si estendono al Comitato Esecutivo eventualmente nominato, per quanto compatibili, le disposizioni sul funzionamento previste per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

(Rappresentanza)

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi ne fa le veci ha la rappresentanza della società, con l'uso della firma sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio. Agli altri amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri loro delegati dal Consiglio di Amministrazione.

2. In caso di estrema necessità e urgenza, il Presidente ha la facoltà di adottare le iniziative improcrastinabili e indifferibili di competenza del Consiglio di Amministrazione per l'emergenza di questioni impreviste e imprevedibili che non consentono alcun indugio, fatto salvo l'obbligo di convocare al più presto il Consiglio di Amministrazione per la necessaria ratifica.

Art. 14
(Organo sindacale)

1. La gestione e l'amministrazione sociale sono controllate da un Sindaco Unico oppure da un Collegio Sindacale a seconda di quanto determinato dall'assemblea degli azionisti nel rispetto delle norme di legge. L'organo sindacale esercita altresì l'attività di controllo contabile, fatto salvo il caso di nomina di società di revisione appositamente incarica. I sindaci durano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili fino ad un massimo di mandati e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica, a norme di legge.
2. La nomina del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico è di competenza dell'Assemblea che ne determina anche l'emolumento. Gli Amministratori, in caso di morte, di rinuncia o di decadenza di uno o più Sindaci, devono immediatamente convocare l'Assemblea dei soci, da tenersi nel termine perentorio di sessanta giorni, per provvedere alla loro sostituzione. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
3. Il Sindaco Unico o i membri del Collegio Sindacale devono essere scelti tra persone in possesso dei requisiti di legge, e che non si trovino in situazioni di incompatibilità e/o ineleggibilità secondo norme di legge e/o di statuto.
4. Il Collegio Sindacale deve essere composto da 3 (tre) membri di cui uno con funzioni di Presidente, i cui requisiti sono quelli specificamente previsti dalla legge.
5. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 3 (tre) mesi. Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi verbale da trascriversi nell'apposito libro che deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti. Il Collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei presenti. Il sindaco ha il diritto di far annotare a verbale il proprio dissenso.
6. Le norme per la costituzione ed il funzionamento del Collegio Sindacale sono tutte e soltanto quelle disposte dalla legge.
7. Le responsabilità e le cause di cessazione, decadenza, sostituzione e ineleggibilità dei Sindaci sono tutte e soltanto quelle disposte dalla legge.
8. Almeno due membri devono risultare iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Il terzo sindaco, se non iscritto a tale registro, deve risultare iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o all'Ordine degli Avvocati e Notai. Si considera equivalente l'iscrizione ad ordini e collegi stranieri ovvero l'abilitazione all'esercizio di tali libere professioni ottenuta all'estero: a tal fine, i certificati e le attestazioni straniere saranno considerate equivalenti a quelle sammarinesi qualora da esse emerga la sussistenza dei requisiti stabiliti dalla normativa sammarinese. La maggioranza dei membri del Collegio Sindacale deve avere la residenza nella Repubblica di San Marino.

Art. 15
(Competenze)

1. Al Collegio Sindacale o Sindaco Unico sono affidate le seguenti funzioni:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione da parte degli organi sociali;
 - b) esercitare il controllo contabile, quando non sia stato nominato un soggetto incaricato della revisione contabile;
 - c) intervenire alle assemblee ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;
 - d) esprimere agli amministratori pareri scritti, obbligatori ancorché non vincolanti, prima del compimento degli atti che comportano variazione del capitale sociale;
 - e) manifestare agli amministratori il proprio dissenso in merito ad atti o fatti, richiamandoli all'osservanza della legge, dello statuto e dei loro doveri di diligenza, segnalando la necessità di determinati adempimenti, avanzando osservazioni da inserire nel verbale del consiglio di amministrazione;

- f) convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori;
- g) convocare l'assemblea, previa comunicazione agli amministratori, qualora nell'espletamento dell'incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità;
- h) adempiere agli altri obblighi e doveri previsti dalla legge.

2. Il Sindaco può in qualsiasi momento:

- a) procedere ad atti di ispezione e di controllo;
- b) chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società partecipate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
- c) scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate e collegate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento in generale dell'attività sociale.

3. Tutti i poteri sopra elencati sono esercitabili dal singolo sindaco senza necessità di alcuna delega da parte del Collegio Sindacale. Le decisioni inerenti alle iniziative da intraprendere a seguito dell'esercizio di questi poteri spettano al Collegio Sindacale.

4. Gli accertamenti, indagini, atti di controllo e ispezione, decisioni o deliberazioni del Collegio Sindacale o Sindaco Unico devono risultare dall'apposito libro sociale.

Art. 16

(Controllo contabile)

1. Il controllo contabile sulla società può essere affidato ad una società di revisione nominata dall'Assemblea e iscritta nell'apposito Registro istituito presso la Segreteria di Stato per l'Industria. In tal caso, all'organo sindacale non spetta il controllo contabile

2. Per ciò che riguarda le funzioni, gli obblighi, il conferimento e revoca dell'incarico, le cause di ineleggibilità e decadenza e le responsabilità della società di revisione si applicano le disposizioni di legge.

3. La società di revisione incaricata del controllo contabile documenta l'attività svolta nell'apposito libro previsto dalla legge.

Art 17

(Esercizio sociale, bilancio ed utili)

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvederà, secondo le modalità di legge, alla formazione della bilancio, della nota integrativa e alla relazione di gestione.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione dell'importo pari al 10% da destinare alla riserva legale, sino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sarà destinata dall'Assemblea al reinvestimento per il perseguimento delle finalità oggetto degli scopi sociali, dovrà essere previsto il loro completo reinvestimento reso a garantire ulteriore qualificazione degli strumenti di supporto all'innovazione della piccola e media impresa.

Art.18

(Scioglimento e liquidazione)

1. Le cause di scioglimento e liquidazione sono quelle espressamente previste dalla legge. Allorché si verificano tali circostanze, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

2. L'Assemblea, nel rispetto delle norme di legge, delibera sulla nomina di uno o più liquidatori fissandone il compenso e determinerà le modalità di esecuzione delle liquidazioni.

3. La nomina dei liquidatori e i poteri a essi conferiti sono revocabili con deliberazione dell'Assemblea, che provvede in tal caso alla loro sostituzione.

4. Per tutto quanto non previsto e regolato nel presente statuto, si applicano le norme vigenti in materia nella Repubblica di San Marino.

Art. 19
(Incompatibilità)

1. La carica di membro del Consiglio di Amministrazione, di Presidente e di membro del Collegio Sindacale o Sindaco Unico è incompatibile con:
- a) la carica di membro del Consiglio Grande e Generale, di Giunta di Castello, del Congresso di Stato, di magistrato, di appartenente ai Corpi di Polizia;
 - b) l'assunzione di cariche o la detenzione diretta o indiretta di partecipazioni societarie in imprese, organizzate in forma individuale o collettiva, che abbiano competenze, interessenze o esercitino attività o funzioni affini, connesse o correlate a quelle della società;
 - c) l'assunzione di incarichi direttivi in partiti, movimenti politici e organizzazioni sindacali;
 - d) la qualità di funzionario o dipendente nelle imprese di cui alla lettera b).

Art. 20
(Rinvio)

1. Per tutto quant'altro non sia previsto e disciplinato nel presente statuto, si applicano le norme vigenti nella Repubblica di San Marino.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 gennaio 2015/1714 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Franco Terenzi – Guerrino Zanotti

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini